

STATUTO

Art. 1 Costituzione e denominazione

È costituito, a norma degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, un consorzio con attività esterna denominato “**Societas - Consorzio per la Consulenza Aziendale**” siglabile “**Societas**”.

Art. 2 Sede

Il Consorzio ha la propria sede legale in Torino.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione all’unanimità, potrà trasferire la sede, aprire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, recapiti ed uffici, sempre nel territorio europeo.

Art. 3 Durata

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), fatte salve le possibilità di proroga, anche di durata diversa, che dovranno comunque essere previamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 Oggetto sociale

Il Consorzio ha lo scopo di fornire servizi, anche nell’ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della gestione delle imprese socie.

In particolare l’attività del Consorzio è diretta a prestare servizi:

- di consulenza, di assistenza e di informazione, alle imprese socie nell’ambito della direzione e gestione aziendale, dello sviluppo e della promozione dell’immagine e del business;
- di consulenza, di assistenza e di informazione per la formazione professionale.

Ai fini di cui sopra il consorzio può compiere le operazioni ritenute necessarie od opportune per il miglior raggiungimento delle finalità consortili.

Art. 5 Ammissione di nuovi consorziati

Sono fondatori i consorziati che hanno sottoscritto l’atto costitutivo del Consorzio e quelli ai quali tale qualifica venga attribuita dal Consiglio di Amministrazione previa delibera assunta dall’Assemblea del Consorzio con la maggioranza dei due terzi.

Sono ordinari i consorziati che, avendone fatto richiesta, siano stati ammessi al Consorzio.

Previo deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, e sempre che non ostino divieti posti dalla legge, possono entrare a far parte del Consorzio altri soggetti imprenditori e professionisti.

La partecipazione al Consorzio comporta l’obbligo di osservare la disciplina dettata dal presente statuto nonché le norme regolamentari deliberate dal Consiglio di Amministrazione e di adempiere, in funzione della quota di partecipazione al Fondo Consortile, alle obbligazioni assunte dal Consorzio nei confronti di qualsiasi terzo.

Le domande di ammissione dovranno essere rivolte al Presidente e saranno sottoposte all’esame del Consiglio di Amministrazione per la deliberazione conseguente.

Art. 6 Attività del Consorzio e obblighi verso i consorziati

In virtù delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, il Consorzio potrà:

- a) suddividere tra le consorziate l’operato eventualmente necessario per concorrere a promuovere e svolgere l’attività acquisitiva di cui al presente articolo;
- b) predisporre l’analitico programma operativo delle attività e prestazioni affidate alle singole consorziate, definendone il corrispettivo;
- c) determinare l’ammontare delle anticipazioni che dovranno essere effettuate dalle consorziate per la realizzazione delle attività dirette al compiuto raggiungimento dello scopo consortile;
- d) tenere i rapporti con le competenti Amministrazioni e con i Committenti per il corretto svolgimento tecnico commerciale dell’attività di promozione e di produzione oggetto del Consorzio;

- e) promuovere ed attuare ogni utile iniziativa diretta al compiuto svolgimento delle attività di coordinamento tese al raggiungimento dell'oggetto consortile;
- f) coordinare e regolare l'attività delle consorziate nelle iniziative pubblicitarie e promozionali riguardanti l'attività da esse svolta nell'ambito del Consorzio.

Art. 7 Obblighi dei consorziati

Ciascun consorziato si obbliga ad osservare, eseguire e far proprie le deliberazioni degli organi consortili, regolarmente assunte, ed in particolare si impegna:

- a) ad adottare i criteri di coordinamento e di ripartizione delle attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- b) ad eseguire le attività affidate in conformità agli obblighi assunti dal Consorzio e nel rispetto dei termini assegnati;
- c) ad utilizzare i servizi consortili secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) a mettere a disposizione del Consorzio, sempre in proporzione alla quota consortile posseduta e con le modalità e nei termini stabiliti in apposite delibere approvate dal Consiglio di Amministrazione, le risorse occorrenti per l'ordinaria gestione dello stesso Consorzio;
- e) a valutare e redigere, per la quota di propria competenza, sotto responsabilità del proprio Legale Rappresentante, le offerte tecnico-economiche, studiando le soluzioni più idonee per consentire la realizzazione delle attività.

Art. 8 Esclusione dei consorziati

Il consorziato potrà essere escluso dal Consorzio nel caso in cui sia sottoposto, anche volontariamente, ad una delle procedure concorsuali previste dalla legislazione all'epoca vigente.

Il consorziato potrà inoltre essere escluso qualora ricorra una giusta causa.

Si verifica, in ogni caso, giusta causa di esclusione, che deve comunque essere accertata con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto unanime dei suoi componenti, esclusi quelli eventualmente in conflitto d'interessi, quando il consorziato:

- a) non provveda puntualmente al versamento del Fondo consortile e/o dei contributi eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione inclusa la quota associativa annua;
- b) si renda inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni comunque assunte;
- c) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, o delle deliberazioni degli organi del Consorzio, o non sia in grado di collaborare al conseguimento delle finalità consortili;
- d) venga accertata dal Consiglio di Amministrazione la sopravvenuta inidoneità a svolgere la propria attività nell'ambito consortile per cessazione o mutamento dell'attività economica o altre cause riguardanti il consorziato medesimo;
- e) non adempia agli obblighi di cui al precedente art. 7 (sette).

Il consorziato escluso non ha diritto alla restituzione né della quota di partecipazione al fondo consortile né di ogni altro versamento fatto a qualunque titolo.

Art. 9 Recesso dei Consorziati

E' ammesso il recesso dal Consorzio solo per gravi motivi, purché esso non pregiudichi i diritti dei terzi e degli altri consorziati.

Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione al Consiglio di Amministrazione, nella persona del suo Presidente, tramite lettera raccomandata A.R.

Il recesso avrà effetto a seguito di accoglimento dell'istanza con delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, esclusi quelli eventualmente in conflitto d'interessi, che ne fisserà i termini di decorrenza, comunque non anteriori ad

almeno un trimestre dalla data di ricevimento dell'istanza.

Il recesso non può comunque essere esercitato nei primi due anni di appartenenza al Consorzio.

Il Consorziato che recede conserva tutti gli obblighi assunti sino al momento del recesso. Il recesso comporta per il recedente la rinuncia ad ogni e qualsiasi ripartizione di attivo in sede di bilancio, così come alla restituzione della quota e di qualunque altro versamento effettuato in pendenza del rapporto consortile.

Il Consorziato recedente, in particolare, sarà tenuto alla corresponsione dei contributi consortili richiesti per la copertura dei costi maturati fino alla data di decorrenza del recesso.

Il Consiglio si impegna a garantire l'esame di eventuali istanze avanzate dai consorziati entro due mesi dalla data del ricevimento delle stesse.

Art. 10 Fondo Consortile

Il Fondo consortile è di Euro 5.000,00 (cinquemila e zero centesimi) ogni quota ordinaria ha valore di euro 50,00 (cinquanta e zero centesimi).

Il Fondo consortile, costituito dai contributi dei consorziati versati in sede di prima costituzione del consorzio e nel corso della sua durata, dai beni acquistati con detti contributi, da eventuali proventi diversi e da ogni altra somministrazione resa dai consorziati e ad esso destinata, ha il regime di cui all'art. 2614 c.c. e pertanto per tutta la durata del consorzio nessun consorziato potrà richiedere la sua divisione, né i creditori particolari dei consorziati potranno far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione può, all'unanimità, deliberare l'incremento del fondo con versamenti a carico dei consorziati in proporzione alle rispettive quote possedute.

Nel caso di nuova ammissione di uno o più consorziati ordinari, a ciascun consorziato fondatore viene riconosciuto il diritto, da esercitarsi entro 90 giorni dalla suddetta ammissione, di sottoscrivere e versare un ulteriore numero di quote pari al numero dei nuovi consorziati ordinari ammessi.

Il consorziato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota di partecipazione e la stessa incrementerà il patrimonio consortile.

Il Consiglio di Amministrazione, con specifica delibera, potrà richiedere ai consorziati il versamento dei contributi ai sensi di legge, ovvero specifiche anticipazioni e/o finanziamenti.

I disavanzi di gestione verranno considerati crediti nei confronti dei consorziati in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione.

I contributi dovuti dai consorziati si articolano pertanto come segue:

- a) quota di partecipazione al Fondo Consortile;
- b) contributi periodici per la copertura delle spese di esercizio diretti a garantire l'integrità del Fondo consortile;
- c) quota associativa annuale, calcolata pro rata temporis;
- d) quota di ammissione al Consorzio (una tantum).

Art. 11 Obbligazioni Consortili

Per le obbligazioni consortili risponde esclusivamente il Consorzio con il proprio Fondo consortile, costituito a tale precipuo scopo.

Art. 12 Gli Organi del Consorzio

Gli Organi del Consorzio sono:

- 1) l'Assemblea generale dei Consorziati;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Comitato di Direzione.

Art. 13 Assemblea dei consorziati

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati, i quali hanno diritto di voto, a condizione che risultino in regola con i versamenti delle quote e dei contributi. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta

l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Consorziati.

L'Assemblea delibera in merito a:

- a) nomina, sostituzione e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
- b) determinazione degli eventuali emolumenti spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) approvazione del bilancio annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- d) reintegro del fondo consortile, qualora lo stesso dovesse subire perdite, stabilendone le modalità ed i termini;
- e) modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto del Consorzio;
- f) scioglimento anticipato del consorzio e nomina del/i liquidatore/i;
- g) modificazioni delle quote di partecipazione al Fondo consortile;
- h) tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea nonché gli altri argomenti sui quali il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno acquisire l'autorizzazione assembleare.

Art. 14 Convocazione dell'Assemblea e delibere assembleari

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al Consiglio di Amministrazione stesso da Consorziati rappresentanti almeno un quarto del Fondo consortile.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo, compreso l'utilizzo della posta elettronica certificata, da inviarsi ai Consorziati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito contiene l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la convocazione nonché il luogo in cui si svolge la riunione. In difetto di tali formalità, l'Assemblea si reputa comunque validamente costituita e atta a deliberare quando ad essa partecipino tutti i Consorziati e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato di volta in volta dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Ogni consorziato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Non vi sono limiti al cumulo di deleghe che ciascun delegato può ricevere.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno, e una delega in generale per le assemblee della società.

Ogni quota da 50 euro di valore nominale, dà diritto ad un voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora intervengano tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Consorziati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti o rappresentati, espressi in forma palese.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e messi a disposizione dei Consorziati per visione.

Art. 15 Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio è amministrato, secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei consorziati, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri, variabile da due a cinque membri, anche non Consorziati. Il Consiglio di amministrazione rimane in carica per un triennio e, più

precisamente, sino alla data di approvazione, da parte dell'Assemblea, del terzo bilancio successivo alla sua nomina.

Se, per dimissioni o per altre cause, cessano dalla carica uno o più Consiglieri senza che ciò comporti il venir meno della maggioranza degli stessi, il Consiglio di Amministrazione, ricorrendo alla cooptazione, può procedere alla nomina diretta dei nuovi Consiglieri, la quale sarà sottoposta alla ratifica della prima successiva Assemblea dei consorziati.

Se, invece, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve subito convocarsi l'Assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In tal caso, i Consiglieri restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

La verbalizzazione delle sedute è firmata dal Presidente della riunione e dal Segretario.

La partecipazione al Consiglio è ammessa anche tramite video o tele-conferenza e si considera avvenuta nel luogo in cui siano fisicamente presenti il Presidente e il Segretario della seduta.

Art. 16 Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, essendo ad esso demandato il potere di compiere tutti gli atti che ritenga necessari e/o opportuni per l'attuazione delle finalità consortili.

In particolare, provvede a:

- a) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare il Comitato di Direzione;
- c) deliberare in materia di straordinaria amministrazione;
- d) deliberare sullo sviluppo delle iniziative previste dalle finalità consortili;
- e) approvare il trasferimento di quote fra consorziati;
- f) decidere le eventuali ammissioni al Consorzio di nuovi consorziati, il recesso o l'esclusione di un consorziato e le conseguenti modificazioni delle quote di partecipazione al Fondo consortile;
- g) deliberare gli affidamenti delle attività proprie del Consorzio, dei progetti, delle forniture, della gestione, nell'ambito del rapporto consortile, avuto riguardo alle caratteristiche delle attività da eseguire, alle condizioni poste dal committente e dal concedente;
- h) determinare i criteri da adottare per il coordinamento tecnico ed economico con riferimento alla caratteristica delle attività del Consorzio;
- i) determinare l'eventuale contributo a carico dei consorziati, nonché i finanziamenti;
- l) proporre l'aumento del Fondo Consortile e richiedere finanziamenti ai consorziati;
- m) provvedere alle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- n) alla fine di ogni anno solare, predisporre in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo annuale, da presentare all'Assemblea che dovrà discuterlo ed approvarlo entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, salvi gli eventuali limiti di legge, al Presidente ed a uno o più Consiglieri, fissando i limiti della delega.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sono obbligatorie nei confronti dei consorziati.

Art. 17 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante telefax, e-mail con avviso di ricevimento o lettera raccomandata ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione viene inviata ai consiglieri in carica, di regola, con 3 (tre) giorni di preavviso; in casi urgenti, a giudizio del Presidente, tale termine può essere abbreviato a 1 (un) giorno.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio può svolgere le riunioni anche a mezzo teleconferenza.

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitate, senza diritto di voto, persone non facenti parte del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio sono comunque validamente costituite con la presenza di tutti i suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente; in assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal membro più anziano in carica.

Chi presiede la riunione nomina, di volta in volta, un Segretario che può anche non essere un membro del Consiglio.

Ad ogni consigliere spetta un voto.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 Presidente del Consorzio

Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio.

In particolare, gli spettano le seguenti funzioni:

- a) rappresentare il Consorzio nei rapporti con i terzi;
- b) rappresentare il Consorzio in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa;
- c) esercitare autonomamente i poteri di ordinaria amministrazione;
- d) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- e) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) coordinare ogni attività del Consorzio;
- g) vigilare sul funzionamento del Consorzio e su tutti gli atti amministrativi posti in essere dallo stesso;
- h) curare la formazione del bilancio annuale da sottoporre al Consiglio;
- i) promuovere azioni ed istanze giudiziarie in qualunque grado, nominare avvocati e procuratori alle liti.

Art. 19 Comitato di Direzione

Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, lo stesso potrà provvedere alla nomina di un Comitato di Direzione.

Il Comitato di Direzione, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere composto da un numero di membri, variabile da due a cinque, anche non Consorziati. I membri rimangono in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina del Comitato di Direzione.

Il Comitato di Direzione nomina un Presidente.

La verbalizzazione delle sedute è firmata dal presidente della riunione e dal segretario.

La partecipazione alle riunioni del Comitato di Direzione è ammessa anche tramite video o tele-conferenza e si considera avvenuta nel luogo in cui siano fisicamente presenti il Presidente e il Segretario della seduta.

I compiti spettanti al Comitato di Direzione sono i seguenti:

- a) selezionare i fornitori;
- b) analizzare le informazioni;
- c) coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nelle definizioni delle strategie.

Art. 20 Esercizi consortili e bilancio

L'esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività svolte dal Consorzio tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Detto rendiconto sarà redatto secondo i principi e la disciplina indicata dal Codice Civile e dalle leggi in materia di società di capitali non quotate. Gli avanzi eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i Consorziati, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo, per essere reinvestiti negli esercizi successivi a quello in cui sono stati conseguiti.

L'eventuale disavanzo del Consorzio potrà essere ripartito tra i consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al consorzio, e dagli stessi rimborsati, anche a mezzo anticipi, nei tempi e modi all'uopo deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 Liquidazione

Il Consorzio si scioglie:

- per decorso del termine stabilito per la sua durata;
- per l'impossibilità di conseguire lo scopo;
- per volontà dei Consorziati, con voto favorevole dei Consorziati rappresentanti i 2/3 del fondo consortile;
- negli altri casi previsti dalla legge.

Verificatosi lo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea dei Consorziati delibera la messa in liquidazione del Consorzio e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

La messa in liquidazione del Consorzio determina l'automatica sospensione dell'attività di tutti gli organi consortili.

Le attività residue, detratte le somme occorrenti per il pagamento di eventuali debiti, anche dopo l'utilizzo del Fondo consortile, sono divise tra i consorziati presenti nel Consorzio allo scioglimento, in proporzione alle rispettive quote consortili. Nello stesso modo vengono ripartite le eventuali passività.

Art. 22 Clausola arbitrale

Tutte le controversie insorgenti tra i consorziati ovvero tra i consorziati e il Consorzio che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, se non risolte in via amichevole, saranno devolute ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio entro 30 (trenta) giorni dal deposito dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per sede del Consorzio su istanza della parte interessata più diligente.

L'arbitro dovrà decidere in via rituale secondo diritto.

Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art. 23 Pubblicità

Un estratto del presente Statuto, unitamente all'atto costitutivo del Consorzio, è depositato presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2612 del Codice Civile.

Art. 24 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di legge in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Luca VALDONIO

Fabrizio MASTRO

Roberto NATTA

Livio DE VITO

**Registrato all'Ufficio delle Entrate di Torino 1 il 7 maggio 2013
al n. 7867/1T con Euro 324,00.**

**Copia conforme all'originale firmato ai sensi di legge rilasciata da me Angelo Chianale Notaio in
Torino e costituita da pagine 11 (undici).
Torino, li 28 ottobre 2013**